

**PROPOSTA DI CONVENZIONE
TRA
KOINE'- COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS
E
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO**

PREMESSO CHE

Koinè ha attivato da due anni il progetto V.I.V.A , Vita Indipendente Valdichiana, dando vita ad un Centro per le Opportunità che ha sede a Castiglion Fiorentino. Il progetto deriva da un' articolata attività di co-progettazione tra Koinè, Conferenza dei Sindaci, la Zona distretto Valdichiana Usl Toscana sud-est, ed ha come finalità di promozione della vita indipendente, l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo rivolti a giovani diversamente abili con un effettivo potenziale di sviluppo. Ha come obiettivo quello di potenziare e migliorare le capacità e le competenze attraverso percorsi di sperimentazione e formazione , assicurando risposte flessibili, diversificate ed appropriate in termini di riabilitazione-abilitazione concrete su progetti di autonomia di vita.

PROPONIAMO

al Comune di Castiglion Fiorentino, in qualità di ente coordinatore dei Musei comunali, costituiti dalla Pinacoteca, dal museo Archeologico e dall'area Archeologica del Cassero, di poter attivare un progetto attraverso una specifica convenzione.

Koinè metterà a disposizione e 2 educatori del progetto V.I.V.A.

Le persone inserite nel progetto VIVA che beneficeranno del progetto saranno otto.

Al Comune di Castiglion Fiorentino chiediamo di mettere a disposizione il personale del Museo al fine di garantire una formazione specifica propedeutica alle otto persone in merito ai contenuti delle opere, al percorso museale e della pinacoteca, servizio di biglietteria e classificazione reperti.

La finalità è quella di raggiungere una padronanza specifica sul materiale culturale appreso durante la formazione; una competenza comunicativa e di relazione con il pubblico/visitatori; la capacità di gestione delle attività museali (con la possibilità di svolgere funzione di supporto come guida culturale).

Prot.

Castiglion Fiorentino, .././....

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI COLLABORAZIONE E
FORMAZIONE**

TRA

Comune di Castiglion Fiorentino, Via.....cod. fiscale:....., d'ora in
poi denominato "soggetto ospitante",
rappresentato dal Sindaco Mario Agnelli, nato a il.....,

E

Koinè- cooperativa sociale di tipo A Onlus V.le D. di Buoninsegna, 8
52100 Arezzo - cod. fiscale 01421910512, d'ora in poi denominato "soggetto
promotore",
rappresentata dalla Sig.ra Grazia Faltoni, nata ad Arezzo il 22.03.1960;

PREMESSO CHE:

Con tale convenzione si intende instaurare una collaborazione al fine di attuare
buone pratiche tra le due istituzioni.

Koinè ha attivato da due anni il progetto V.I.V.A , Vita Indipendente Valdichiana,
dando vita ad un Centro per le Opportunità che ha sede a Castiglion Fiorentino. Il
progetto deriva da un' articolata attività di co-progettazione tra Koinè, Conferenza
dei Sindaci, la Zona distretto Valdichiana Usl Toscana sud-est, ed ha come finalità di
promozione della vita indipendente, l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo
rivolti a giovani diversamente abili con un effettivo potenziale di sviluppo. Ha come
obiettivo quello di potenziare e migliorare le capacità e le competenze attraverso
percorsi di sperimentazione e formazione , assicurando risposte flessibili,
diversificate ed appropriate in termini di riabilitazione-abilitazione concrete su
progetti di autonomia di vita.

Il Comune di Castiglion Fiorentino è l'ente coordinatore dei Musei comunali,
costituiti dalla Pinacoteca, dal museo Archeologico e dall'area Archeologica del
Cassero

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture museali (site in): n°8 persone inserite nel progetto VIVA su proposta del soggetto promotore, secondo il seguente orario settimanale:

.....
.....
.....

Art. 2

1. L'accoglimento delle persone per i periodi di collaborazione in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. L'attività di formazione ed orientamento del percorso è congiuntamente progettata e verificata da un tutor interno del soggetto ospitante (.....), designato dal Comune, e da un tutor della struttura, indicato da Koinè, denominato tutor esterno (Battaglini Stefania);
3. Per le persone beneficiarie del percorso è predisposto un percorso personalizzato;
5. L'accoglimento delle persone minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte;
- b) assiste e guida le persone nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso;

2. Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza;
- b) favorisce l'inserimento delle persone nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione delle persone sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge i partecipanti nel processo di valutazione dell'esperienza;

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela delle persone;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso personalizzato.

Art. 4

I. Durante lo svolgimento del percorso i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. Il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza delle impegnati nelle attività;
- informare/formare le persone in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
 - Il soggetto promotore assicura il/i beneficiario/i del percorso contro gli infortuni sul lavoro presso l'JNAJL, nonché per la responsabilità civile.

Art. 6

1. il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento del percorso, per coordinare lo stesso e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;

Art. 7

I. La presente convenzione decorre dalla data sopra indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza identificata nella data del .././.....

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.